



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 06-08-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 21:15, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in video-conferenza il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti in video conferenza ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	VECCHIETTI MAURO	P
CARTECHINI PAOLO	P	BARTOLACCI FABIO	P
FLAMINI MARCO	P	CESCHINI MATTEO	P
BERTINI PAOLO	P	GIAMPAOLI GIULIANA	P
SETTIMI STEFANIA	P	PORFIRI MATTEO	P
VECCHI RICCARDO	P	SERAFINI DANIELA	P
TORRESI MANOLA	P	GRASSETTI MATTEO	P
SILVESTRI MICHELE	P	CALIA FRANCESCO	A
PAZZELLI CESARINA	P		

PRESENTI n. 16

ASSENTI n. 1

Assiste in video conferenza dalla Sede Comunale il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI.

Assume la presidenza, collegata in video conferenza dalla Sede Comunale, il Consigliere NELIA CALVIGIONI nella sua qualità di PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

STEFANIA SETTIMI
MICHELE SILVESTRI
DANIELA SERAFINI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 49

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

-che la Legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, commi 639-704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti tributi:

1) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

2) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

3) il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

-che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783...";

Considerato che l'imposta municipale propria (IMU) ha, quindi, accorpato, a partire dall'anno 2020, il tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'imposta municipale propria disciplinata dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamati:

-l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

- i commi da 748 a 755 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che individuano le aliquote base dell'imposta municipale propria, dando facoltà agli enti locali di diversificare le prescritte misure;

- il comma 756 della citata Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...";

- il comma 757 della citata Legge n. 160/2019, il quale prevede che "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che "Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- l'art. 107, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii, stabilisce che "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), al fine di recepire le disposizioni introdotte in materia di IMU dai commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) entrato in vigore a partire dal 01 gennaio 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna sopra richiamata;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie (compresa l'imposta municipale propria) e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato, da ultimo, in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il relativo contratto di servizio, registrato al repertorio delle scritture

private dell'Ente al n. 848;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 febbraio 2020, con la quale il Consiglio Comunale ha deciso di rinviare l'approvazione delle aliquote e della detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 all'adozione di successivo atto deliberativo;

Visti il bilancio di previsione per gli anni 2020/2021/2022 ed i relativi allegati di legge, approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21 febbraio 2020, e sue successive variazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 gennaio 2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e la detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019;

Preso atto della Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 1/Df del 18 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote", con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art. 1, comma 756 della citata Legge n. 160/2019 e, di conseguenza, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, prescrivendo quanto segue: "... Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante...Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 747, lettera c) e 748, della citata Legge n. 160/2019, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

dall'art. 1, comma 747, lettera c), della citata Legge n. 160/2019, senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Dato atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2020, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2020;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,81 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,51 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali,

- culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;

Dato atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono essere locati a terzi;

Dato atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,55 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,40 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Dato atto che l'aliquota dello 0,40 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,95 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie

pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsì Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsì Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;

- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sui fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto, quindi, necessario determinare, per l'anno 2020, la detrazione di Euro 200,00 stabilita dalla normativa sopra richiamata, già vigente nell'anno 2019;

Dato atto che le predette aliquote e la predetta detrazione da applicare ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio Comunale mirano a garantire la previsione dello stanziamento dell'entrata relativa al gettito dell'imposta municipale propria (IMU) pari ad Euro 2.783.000,00, già iscritta nelle entrate correnti del bilancio di previsione per l'anno 2020 approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 21 febbraio 2020;

Ritenuto di dover trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15[^], del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la presente deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2020 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione delle suddette aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, in quanto non è necessario per i comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote dell'IMU;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, commi 747, lettera c) e 748, della citata Legge n. 160/2019, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari, ad eccezione di quelle



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, l'aliquota dello 0,65 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 1, commi 747, lettera c), della citata Legge n. 160/2019, senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,65 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2020, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane

valida anche per gli anni successivi all'anno 2020;

Di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,81 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020;

Di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,51 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono essere locati a terzi;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,51 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,55 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze;

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,40 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,40 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che producano, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per

l'anno 2020, l'aliquota dello 0,95 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sui fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10";

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,15 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Di determinare, ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,81 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale;

Di determinare, per l'anno 2020, la detrazione di Euro 200,00 stabilita dalla normativa sopra richiamata, già vigente nell'anno 2019;

Di dare atto che le predette aliquote e la predetta detrazione da applicare ai fini dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio Comunale mirano a garantire la previsione dello stanziamento dell'entrata relativa al gettito dell'imposta municipale propria (IMU) pari ad Euro 2.783.000,00, già iscritta nelle entrate correnti del bilancio di previsione per l'anno 2020 approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 21 febbraio 2020;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15[^], del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la presente deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2020 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Di trasmettere copia della presente delibera alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" per quanto di competenza;

Di dichiarare, mediante separata votazione, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

per l'anno 2020, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2020.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 22-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 22-07-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**
F.to Dott. Adalberto Marani

Assessori presenti: n. 5 (Andreozzi, Sagretti, Mazza, Tamburrini,
Pierantoni)

VERBALE DI SEDUTA

Alle ore 00:34 lascia la seduta il Consigliere Porfiri Matteo. Presenti n.
15 consiglieri su n. 17 assegnati.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento all'ordine del
giorno recante ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2020" e lascia la parola al Vice Sindaco per l'illustrazione.

Illustra il Vice Sindaco Pierantoni precisando che la proposta prevede una modifica alle aliquote IMU che saranno in vigore per l'anno 2020 con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in corso; trattasi di una modifica dovuta alla entrate in vigore della norma che ha abolito la TASI.

La TASI era allo 0,5 per mille, pertanto, tutte le aliquote IMU sono state integrate dello 0,5, senza alcun aumento per le tasche dei contribuenti e nessun aumento di gettito per il bilancio comunale.

Al termine dell'illustrazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito per il quale si rinvia al resoconto della seduta;

Il resoconto stenotipico integrale risultante dalla trascrizione della registrazione sarà depositato in atti ed i relativi verbali saranno posti in approvazione nelle prossime sedute consiliari;

Il Consigliere Ceschini interviene come di seguito *"Scusi Presidente, chiedo scusa, non ho fatto in tempo. Chiaramente l'aliquota nuova è la sommatoria delle precedenti e questo ok, a gettito invariato. Forse sarebbe stata l'occasione magari di evitare di tassare immobili merce cioè di aggravare la tassazione sui mobili merce cioè ridurre almeno, cioè togliere la TASI, consideriamo che altri Comuni non la applicano. Questa semplificazione comunque è apprezzabile da parte del Governo, è più semplice adempiere al tributo. Io avrei forse a gettito cioè valutando la perdita di gettito avrei alleggerito l'imposizione sugli immobili merce che sono immobili che i costruttori realizzano e poi non vendono per motivi vari di mercato, quindi un aiuto alle attività che come sappiamo saranno soggette nei mesi futuri a pesanti situazioni di mercato. Grazie"*.

Il Vice Sindaco Pierantoni risponde facendo presente le problematiche legate al gettito e precisando che i Comuni limitrofi con lo stesso numero di abitanti hanno tutti aliquote più alte.

Il Consigliere Ceschini dichiara il suo voto contrario precisando quanto segue *"La dichiarazione di voto, possiamo? Chiaramente la dichiarazione di voto è negativa perché è vero che negli altri Comuni hanno le aliquote più basse ma è anche vero che le casse del Comune consentono queste riduzioni. Siccome la mission del Comune non è... **Sovrapposizioni di Voci** Appunto confermo la contrarietà a questo voto per i motivi addotti. Grazie"*.

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione la proposta di deliberazione;

Effettuata la votazione per appello nominale così come stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 10.549 del 06.05.2020, resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori

Consiglieri presenti: n. 15 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Bertini, Settini, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci, Giampaoli, Ceschini, Serafini, Grassetti);

Consiglieri votanti n. 14

Consiglieri astenuti: n. 1 (Calvigioni)

Voti favorevoli: n. 10 (Cartechini, Flamini, Bertini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci);

Contrari: 4 (Giampaoli, Ceschini, Serafini, Grassetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2020."

Inoltre,

Il Presidente del Consiglio Comunale fa presente che per questa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità;

Effettuata la votazione per appello nominale così come stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 10.549 del 06.05.2020, resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 15 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Bertini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci, Giampaoli, Ceschini, Serafini, Grassetti);

Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri astenuti: n. 1 (Calvigioni)

Voti favorevoli: n. 10 (Cartechini, Flamini, Bertini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci);

Contrari: 4 (Giampaoli, Ceschini, Serafini, Grassetti)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to NELIA CALVIGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 24-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-09-2020
Corridonia li 24-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI